SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1856-A)

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE FRANZA)

Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'avanzamento per meriti eccezionali, per benemerenze d'istituto e di servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Personale militare*)

ONOREVOLI SENATORI. — Con il provvedimento in esame si viene a modificare, per ragioni perequative sicuramente giustificate, la normativa vigente in tema di promozione straordinaria, per meriti eccezionali, dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, disponendosi che alla predetta promozione possano aver titolo anche i militari in ferma o rafferma. Il disegno di legge, inoltre, prevede che l'avanzamento per meriti eccezionali di cui all'articolo 40 della legge n. 212 del 1983 possa essere conseguito anche dai militari di truppa e non soltanto dai sottufficiali.

Considerate le finalità del provvedimento, volto ad eliminare ingiustificate sperequazioni e a disciplinare omogeneamente situazioni sostanzialmente analoghe, e tenuta presente la peculiarità del servizio di istituto svolto dai carabinieri e dalle guardie di finanza, la Commissione propone che il Senato passi all'approvazione del disegno di legge.

FRANZA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

24 settembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula parere favorevole.

Esprime, peraltro, preoccupazione per il proliferare di provvedimenti, come il presente, ad oggetto delimitato, che rischiano di introdurre elementi di frammentarietà nella legislazione del settore.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

1° ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Il senatore Calice, a nome del Gruppo comunista, pur concordando con il carattere positivo del parere, ha fatto notare la mancanza di quantificazione degli oneri che il provvedimento comporta, ancorchè di modesta entità, e l'assenza della relativa copertura finaziaria.

Il rappresentante del Governo ha fatto rilevare che si tratta di un onere occasionale e di modestissima entità, rimettendosi peraltro al parere della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 10 maggio 1983, n. 212, riguardanti l'avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, si applicano anche ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. La proposta di avanzamento è formulata dal comandante di corpo dal quale il militare dipende gerarchicamente ed è corredata del parere delle autorità gerarchiche superiori.

3. Sulla proposta, previo parere favorevole delle autorità cui compete esprimere i giudizi di avanzamento, decide il Ministro, quando riguardi l'avanzamento al grado di vice brigadiere, e il rispettivo comandante generale, quando si riferisca all'avanzamento al grado di appuntato.

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 41 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo, ferma o rafferma. Sulla proposta di avanzamento al grado di appuntato decide il comandante generale dell'Arma ».